

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 78/CGF – RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

- 1) **RICORSO DEL SIG. GALLO DOMENICO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MOLE/S. VITO CALCIO DELL'8.6.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 55 dell'11.11.2008)

Con preavviso di reclamo poi inoltrato in data 14.11.2008 avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al comunicato il epigrafe, il signor Domenico Nicola Gallo, nella qualità di dirigente della società sportiva ADS San Vito Calcio, chiedeva a questa Corte l'annullamento della sanzione a suo carico, consistente nell'inibitoria del medesimo all'esercizio delle attività federali fino al 30.6.2011, oltre alla sanzione della punizione sportiva alla squadra della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 con ammenda di €100,00.

I fatti risalgono alla partita disputata in data 8.6.2008 a Catanzaro contro il Molè quando, nel corso di detta gara di *play off*, il reclamante era personalmente entrato campo, sul presupposto di soccorrere tempestivamente il portiere del San Vito che era rimasto seriamente ferito a seguito di uno scontro di gioco tra un giocatore della squadra avversaria.

Dal che ne è sorta una animata discussione con l'arbitro, il quale, tramite allegato al referto di gara, rilevava che il Gallo - al di là dell'evento suddetto - aveva tenuto un comportamento decisamente antisportivo, consistente in attività fisica violenta, anche a suo danno, tale da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Infatti per ragioni di carattere eminentemente processuale, non sussistono i presupposti per l'ammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dalle lettere da a) a d e) dell'art. 39 che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta.

Nel caso di specie, il reclamante non ha offerto elemento alcuno idoneo a consentire la riapertura del caso, palesandosi l'impugnativa in esame come una sorta di irregolare tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l'inesistente formula del "terzo grado di giudizio".

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto da signor Gallo Domenico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL' A.S.D. THIENE CALCIO A5, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LE SANZIONI:**

**- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TONELLO CHRISTIAN;**

**- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RANIERI PABLO DANIEL:**

**SEGUITO GARA VERONA CALCIO A CINQUE/THIENE CALCIO A5 DEL 25.11.2008**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 244 del 4.12.2008)

Con preannuncio di reclamo, con richiesta di trattazione in via d'urgenza, del 26.10.2008, il Thiene Calcio a 5 formalizzava il medesimo in persona del Presidente Davide Giuriato avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque emessa con il comunicato in epigrafe, per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Verona disputata nella stessa città della squadra ospitante il 25.11.2008 nel corso della quale, a seguito del ripetersi di espressioni gravemente offensive nei confronti dei propri calciatori da parte dei tifosi della squadra avversaria, si era generato un tafferuglio tale da provocare colluttazioni tali tra i questi ultimi e due calciatori del Thiene, con conseguente sanzione di €2.500,00 a carico del sodalizio e la squalifica per 3 gare effettive a carico dei due calciatori Christian Tonello e Pablo Daniel Ranieri.

Il legale rappresentante del sodalizio ricorrente, nel rilevare che la società ospitante non si era attivata per impedire gli eventi che hanno determinato la sanzione a danno della squadra ospitata, allegava il certificato di pronto soccorso e della denuncia di aggressione subiti anche a proprio danno, chiedendo la riforma, anche parziale, del provvedimento sanzionatorio, nonché - in via principale - l'annullamento della sanzione a carico dei due calciatori e - in via subordinata - la riduzione della medesima al minimo edittale.

La decisione deve essere riformata in quanto la sanzione comminata appare eccessiva rispetto alla gravità effettiva del comportamento dei giocatori, senz'altro da considerare in questa sede come mitigata dall'aggressività del comportamento dei tifosi della squadra ospitante, autori di comportamenti riprovevoli consistenti in "...*cori razzisti, offese, insulti e sfottii...*" di per sé gravi ed inaccettabili in un contesto sportivo che deve essere connotato ai principi dei rispetto e correttezza nei confronti degli avversari di gioco.

E' pertanto evidente che, nel caso di specie, può senz'altro trovare ingresso l'attenuante della provocazione, idonea a ridurre la sanzione comminata che si è rivelata in questo caso come eccessiva.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Thiene Calcio A5 di Zanè (Vicenza) riduce le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Tonello Christian e Ranieri Pablo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 22 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete